

II - LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

6. Convenzione d'unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Testo di Stoccolma.

La convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 è stata via via riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958, e a Stoccolma il 14 luglio 1967. Il testo qui pubblicato è quello di Stoccolma, ratificato dall'Italia con legge 28 aprile 1976 n. 424 (in GU 19 giugno 1976 n. 160, suppl. ord.) ed entrato in vigore il 24 aprile 1977: e precisamente costituisce la traduzione ufficiale del testo di Stoccolma stabilita in virtù dell'art. 29.1 b) CUP e pubblicata dal Ministero degli affari esteri in GU 19 giugno 1976 n. 160, suppl.ord..

10bis *Concorrenza sleale.* 1. I paesi dell'Unione sono tenuti ad assicurare ai cittadini dei paesi della Unione una protezione effettiva contro la concorrenza sleale.

2. Costituisce un atto di concorrenza sleale ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale.

3. Dovranno particolarmente essere vietati:

1° tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

2° le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditarlo lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

3° le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci.